

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2020, il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 17.30 Presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione FAMIGLIE NEL MONDO INSIEME PER ELEONORA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1) modifica dello Statuto sociale
- 2) Varie ed eventuali:

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto Sociale la signora Cennamo Daniela, Presidente dell'Associazione e viene nominato quale segretario la signora Rossella Balestra

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, così come previsto dall'art 8 del vigente statuto e che sono presenti tutti i soci, dichiara che deve ritenersi regolarmente costituita

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente comunica che il Consiglio direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale


Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo comprendente n. 26 articoli


Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

L'assemblea alla fine della lettura del nuovo Statuto, con voto unanime delibera Di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale

Presidente:  D C

Segretario: 



Allegato A)

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
FAMIGLIE NEL MONDO

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita l'Associazione denominata Famiglie nel Mondo –
Insieme per Eleonora, di seguito per brevità "Associazione".

La durata dell'Associazione è illimitata.

La sede è nel Comune di Cesano Boscone, (MI) via Dante 47 presso Villa
Marazzi..

Il Consiglio direttivo, con sua deliberazione potrà istituire sedi e sezioni staccate
anche in altre città, sia in Italia che all'estero.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma
l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2) L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro ne' diretto ne'
indiretto e intende operare nel settore della beneficenza, per il perseguimento in
via esclusiva di scopi di solidarietà sociale.

Ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 117 del 3/7/2017, l'Associazione si occuperà di
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui
alla legge 19/8/2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro,
beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse
generale a norma dello stesso articolo 5.


In particolare, l'Associazione si propone di operare prevalentemente in tutti quei
paesi europei ed extraeuropei in cui la vita delle persone è a forte rischio

sociale, sanitario e alimentare, mirando ad un sostegno nei confronti delle famiglie che dia l'opportunità ai minori di conseguire un'istruzione, fornendo inoltre, aiuto per le cure di assistenza socio-sanitaria alle persone che versano in stato di difficoltà.

Articolo 3) Sono attività dell'Associazione:

- sostenere soggetti aventi deficit fisici e psichici, fornendo loro strumenti adeguati per la riabilitazione e per la conduzione di una vita dignitosa;
- sostenere economicamente i minori che versano in stato di disagio, fornendo loro un aiuto concreto in quelle che sono le necessità scolastiche, sportive, alimentari e sanitarie;
- fornire un sostegno alimentare e sanitario per quelle famiglie più bisognose, così da garantire uno sviluppo del nucleo familiare e un apprezzabile sostentamento dei figli;
- contribuire economicamente alla realizzazione di orfanotrofi, case famiglia, ospedali, strutture finalizzate all'accoglienza e al sostegno di persone che versano in situazioni di difficoltà.
- Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla sensibilizzazione verso lo scopo sociale;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e i terzi e per completare i programmi di sensibilizzazione per attuare le varie iniziative;



- 
- edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
 - gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
 - porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
 - gestire, in via sussidiaria, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci;
 - le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario farsi accompagnare da due persone già associate e presentare domanda di ammissione a Socio al

Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 6) La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

All'atto dell'accettazione della domanda, il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

La quota associativa non è rivalutabile o trasmissibile, se non per causa di morte.

Articolo 7) I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento del contributo e di votare; conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Articolo 8) I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota Sociale;

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 9) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o

radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva;
- da entrate provenienti da eventuali operazioni di natura commerciale, poste in essere in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

Articolo 11) Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 12) Il rendiconto economico o bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 13) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Articolo 14) Sono organi sociali: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, e il Collegio dei Revisori dei conti. Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.



ASSEMBLEA

Articolo 15) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee dei Soci. Il verbale viene redatto dal Segretario della seduta, nominato dal Presidente. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle Cariche Sociali;
- approva il rendiconto consuntivo e l'eventuale preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Il socio dovrà partecipare di persona alla convocazione ovvero manifestare la propria presenza grazie alla tecnologia, purchè il Presidente della seduta possa accertarne l'identità.

L'assemblea Ordinaria viene convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci. In tale ipotesi, l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo, anche elettronico agli associati, che ne certifichi la ricezione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.


L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Articolo 16) L'Assemblea Straordinaria è convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e di liquidazione dell'associazione.

Articolo 17) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 18) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con la presenza dei due terzi degli iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione



stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, o in conformità a nuove disposizioni legislative in materia.

Articolo 19) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio. Non sono ammesse deleghe e ogni socio ha diritto ad un voto.

Articolo 20) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, normalmente dal Presidente del Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri;

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;

- eleggere il Presidente e il Vicepresidente, nominare il Segretario che deve essere scelto tra le persone componenti il Consiglio direttivo;
- redigere il rendiconto da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci;




Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 22) Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i componenti, a maggioranza dei voti. Il Presidente:

- Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- È autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.



Articolo 23) Il Vicepresidente ha funzione suppletiva: in caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 24) Il Segretario ha il compito di verificare la validità della seduta e di redigere i verbali del Consiglio direttivo.

Articolo 25) L'assemblea può eleggere un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili.

L'eventuale sostituzione di componenti del collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il collegio:


- elegge tra i suoi componenti il suo Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;


- riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei revisori dei conti.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.


Letto, confermato e sottoscritto in

Presidente: 

Segretario: 

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6

REGISTRATO IN DATA 13 FEB. 2020
AL N. 649 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE € 2512
'EURO




Il Funzionario
Anna Maria Poffio
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile